

15.6.2022, delle “gravissime violazioni di legge e del CCNL Anffas” commesse dalla stessa e comunicate con pec del 13.6.2022 dall’avv. Sorbello e in particolare che “... dal verbale d’udienza del 27/11/2019 si legge che Ella, previo giuramento di rito, ha confermato la circostanza del malessere dell’assistita Anffas, [REDACTED] la quale – a Suo dire – alle ore 15.05 del 26/11/2018 si sarebbe sentita male mentre si trovava presso il C.d.R. “; che in detta contestazione si rilevava che la dichiarazione testimoniale e l’orario indicato nel registro di pronto soccorso non rispondevano al vero e sarebbero stati “artatamente manipolati al fine di proteggere la posizione della dr.ssa [REDACTED] che si era fatta lecita falsificare il foglio presenze indicando l’orario di uscita delle 15,00, successivo a quello effettivo risalente alle 14.45 se non alle 14.30, come accertato dal giudice che aveva definito il giudizio di impugnativa del licenziamento della dott.ssa [REDACTED] che in realtà, il giudizio presupposto (rg. n. 2371/2019) era stato definito in fase sommaria con decreto del 24.05.22, già oggetto di opposizione (rg. 3396/22) con prima udienza fissata al 26.10.22; che dalla lettura del decreto emergeva chiaramente che il giudice non aveva accertato la falsità della dichiarazione della [REDACTED] in sede di testimonianza né aveva trasmesso gli atti in Procura per il relativo accertamento, né Anffas aveva proposto querela di falso con riguardo a tutti i documenti aventi fede privilegiata ossia il registro presenza, il registro pronto soccorso e i diari clinici; che in data 26.11.2018 una giovane assistita di ANFFAS, [REDACTED], aveva avuto un malore accasciandosi nel corridoio del centro ed era stata prontamente soccorsa dalla dipendente [REDACTED] e dalla stessa ricorrente, subito dopo intervenivano gli altri operatori ([REDACTED] e [REDACTED] e, a seguire, le educatrici [REDACTED] la fisioterapista [REDACTED] e quindi la dott.ssa [REDACTED]); che la direttrice sanitaria [REDACTED], contattata telefonicamente dall’infermiera [REDACTED], la aveva invitava a chiamare il 118 chiedendo di essere avvertita all’arrivo per poter parlare con il medico; che il dato temporale della conversazione telefonica tra la stessa e la [REDACTED] trovava riscontro nello screenshot delle chiamate dal telefonino della stessa che indicava il giorno 26.11.18 alle ore 15.08 la prima telefonata al numero della dr.ssa [REDACTED] e la seconda 5 min dopo alle h. 15:13; che ulteriore riscontro documentale sulla cronologia dei fatti è costituita dalla scheda dell’intervento del 118, che indicava la chiamata alle ore 15:11,57 (quindi nell’intervallo tra le due chiamate alla [REDACTED]); che la direttrice sanitaria era stata quindi contattata dalla psicologa dr.ssa [REDACTED] e dalla conversazione con il medico del 118 aveva appreso che l’assistita presentava parametri vitali fisiologici e che l’accaduto era oggetto di probabile “crisi sincopale temporanea ... non consigliando il ricovero”; che nel registro di pronto soccorso la stessa aveva indicato l’orario dell’evento alle ore 15.05 ed era coerente con tutti i referti annotati telematicamente (e immodificabili) il giorno stesso nel “diario interno ANFFAS” dalle operatrici [REDACTED] e [REDACTED] e dalla dott.ssa [REDACTED] che documentavano che il malessere dell’assistita [REDACTED] era



avvenuto il 26.11.18 intorno alle ore 15,05 circa; che la stessa aveva annotato l'orario delle 15:05 nel proprio diario infermieristico, stilato il giorno successivo dell'evento al suo rientro in ufficio avendo il giorno prima accompagnato la paziente al pronto soccorso ed ivi permanendo sino alle dimissioni; che la stessa aveva appreso del malessere della [REDACTED] intorno alle ore 15.05 nella nota prot. 842 del 27.11.18, con cui aveva relazionato sull'accaduto alla direttrice sanitaria, dott.ssa [REDACTED] e al medico [REDACTED], dott.ssa [REDACTED], manifestando alle predette con ulteriore nota prot. 843, la propria difficoltà nello svolgere al meglio le mansioni di cura ed assistenza non avendo accesso ai tutti i dati medici riguardanti gli assistiti; che a riscontrare la verità dell'orario indicato era lo stesso esposto presentato dalla madre dell'assistita il 2.01.19 laddove dichiarava di essere stata avvisata telefonicamente dall'infermiera [REDACTED] una prima volta alle 15:04 e subito dopo alle h. 15:09, che, a prescindere dalle contestazioni formulate dalla Presidente di ANFFAS, era un dato innegabile sotto il profilo documentale interno che il fatto si fosse verificato intorno alle ore 15 ed altresì confortato dal dato di riscontro - esterno ed inconfutabile - di chiamata al 118 che riporta l'orario delle 15:11,57; che siffatta indicazione era coerente anche sotto un profilo logico deduttivo che impedisce di ritenere che tutti i presenti (oltre alla [REDACTED]) abbiano visto e lasciato giacere in terra l'assistita per quasi mezz'ora prima di chiamare il 118; che al contrario di quanto assunto nella lettera di contestazione, era vero l'orario annotato nel registro di pronto soccorso e coerente e sincera era la deposizione testimoniale della sig.ra [REDACTED] resa all'udienza istruttoria del 27.11.2019 in seno al giudizio rg. 2372/19; che anche a seguito della presentazione delle proprie giustificazioni, ella era stata licenziata.

Premessa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 18 l. 1970 n. 300, contestava la legittimità del licenziamento intimato, per insussistenza del fatto contestato, per assenza di proporzionalità, per mancanza di tempestività della contestazione e per ritorsività.

Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di cui all'art. 18 St. Lav.

Si costituiva in giudizio l'Anfass evidenziando che nel caso di specie non trovava applicazione la disciplina di cui all'art. 18 l. 300/1970 essendo un'organizzazione di tendenza. Nel merito contestava il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto.

All'udienza del 11.10.2022, a trattazione scritta, il giudice riservava la decisione.

Preliminarmente, va evidenziato che, a decorrere dal 18.7.2012, alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 l. 300/1970 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 1 commi 48 ss. l. 92/2012 ,giusta art. 1, commi 47 e 67, l. 92 cit.



Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata da parte resistente, per difetto delle condizioni di cui alla speciale azione ex art. 1 co. 47 e ss. l. 92/2012. Come ritenuto infatti da questo Ufficio con ordinanza del 12.6.2019, allegata dalla ricorrente, e che questo giudice condivide, *“l'eccezione...va rigettata, dal momento che la Anfass Onlus- sede di Messina, svolge, sulla base di quanto allegato in atti, attività socio-assistenziale, organizzata secondo criteri di imprenditorialità ed economicità (a tal fine essendo irrilevante l'assenza di fini di lucro ed invece sufficiente il rispetto del pareggio di bilancio) e che non svolge, invece, attività che può classificarsi come di “ diffusione di valori ideologicamente caratterizzati”;* che per tutte queste ragioni, dunque, la Anfass Onlus- sede di Messina non può essere considerata organizzazione di tendenza, come tale esclusa dagli ambiti della tutela reale in cui trova applicazione il rito Fornero...in senso analogo si è espressa, in un caso simile, anche la recente sentenza della Cassazione 16031/2018, a mente della quale *“la disciplina stabilita per le cosiddette "organizzazioni di tendenza" dalla L. n. 108 del 1990, art. 4 di esclusione dell'operatività della tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, nel testo vigente al tempo del licenziamento (prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92), si pone in termini derogatori della regola generale di piena riparazione della lesione inferta al diritto soggettivo al lavoro di cui all'art. 4 della Cost. (cfr. Cass. nr. 16349 del 2017; Cass. 3868 del 2012; Cass. nr. 24437 del 2010).6. La L. n. 108 del 1990, art. 4 è, dunque, norma eccezionale e di stretta interpretazione; ai fini della sua operatività è necessario che il licenziamento sia intimato da un datore di lavoro "non imprenditore" che svolga "senza fini di lucro" una "attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto" (cfr., per tutte, Cass. nr. 10155 del 2005).7. Laddove, infatti, l'organizzazione di tendenza eserciti un'attività strutturata a modo di impresa, essa finisce per non essere dissimile da qualunque altro datore di lavoro, di modo che un diverso trattamento rispetto agli altri datori di lavoro non sarebbe giustificabile (cfr. Cass. nr. 16349 del 2017 cit., Cass. nr. 18952 del 2016, Cass. nr. 22256 del 2015).8. Attività che, per essere qualificata come imprenditoriale, alla stregua dei parametri fissati dall'art. 2082 c.c., deve essere un'attività economica organizzata con criteri di economicità della gestione (vale a dire finalizzata alla copertura dei costi con le entrate e non semplicemente rivolta al perseguimento dei fini sociali dell'ente), a prescindere dalla esistenza di un vero e proprio fine lucrativo (cfr. Cass. nr. 1367 del 2004; Cass. 11 luglio 2001 nr. 9396 e 20 dicembre 2002 nr. 18218).9. Esercita, dunque, attività di impresa l'Associazione che agisca con metodo "economico" ovvero con il fine di perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi, non inerendo, invece, a detta qualifica (di imprenditore, appunto) l'esercizio di attività allo scopo di produrre ricavi eccedenti i costi (cfr. Cass. sez. un. 11.4.1994 nr. 3353)...sempre secondo tale sentenza *“occorre rilevare come, pur mancando nel**



nostro diritto positivo una definizione di "organizzazione di tendenza" la stessa, per come elaborata sul piano teorico, evoca una fattispecie associativa che si caratterizza per la "diffusione di valori ideologicamente caratterizzati". 16. Di tale fenomeno, la L. n. 108 del 1990, art. 4 offre un riconoscimento formale, stabilendo l'affrancamento dalla tutela reale dell'organizzazione di tendenza; beneficio che, come è stato osservato, "è (...) finalizzato a proteggere la sua libertà ed a consentire il perseguimento degli obiettivi che l'ordinamento reputa meritevoli e che giustificano una disciplina differenziata, senza che ne soffra il principio di uguaglianza" (Cass. nr. 4983 del 2014, in motivazione, paragr.9). 17. Il privilegio dell'esenzione dall'applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 - oggi peraltro abolito per effetto del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 9 comma 2 - è, però, collegato, come si è detto, alla sussistenza di un triplice requisito (uno in positivo e due in negativo): l'identificabilità di una organizzazione di tendenza nominata, la mancanza dello scopo di lucro, la mancanza di un'impresa (Cass. nr. 7837 del 2005).18. La disciplina della L. n. 109 del 1990, art. 4 non può dunque trovare applicazione nel caso di specie, in ragione degli scopi palesati dallo Statuto della Associazione - e riportati nella sentenza impugnata - che, di natura assistenziale e socio sanitaria, risultano estranei al campo di applicazione della norma, per essere privi di qualsiasi finalità ideologica, tipicamente connessa alle attività in essa delineate ("di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto")".

Nel merito va premesso che con lettera di contestazione del 20.6.2022 alla ricorrente è stato contestato dall'ANFASS che dalle dichiarazioni testimoniali rese a verbale all'udienza del 27.11.2019 nell'ambito del procedimento di impugnazione del licenziamento comminato alla direttrice sanitaria [REDACTED] (RG 2371/2019), è emerso che ella ha confermato la circostanza del malessere dell'assistita Anfass [REDACTED], che a suo dire si sarebbe sentita male alle 15:05 del 26/11/2018 presso il C.d.r. dell'Anfass, confermando l'orario dalla stessa indicato nel registro di pronto soccorso, ossia alle 15:05 come orario del malessere e le 15:10 come orario della telefonata alla madre della [REDACTED]. Nella lettera è stato contestato quindi alla ricorrente di avere reso in quel giudizio dichiarazioni compiacenti allo scopo di tutelare la posizione della [REDACTED], che si era fatta lecita di falsificare il foglio presenza, indicando l'orario di uscita delle 15:00 invece di quello effettivo, accertato dal giudice (14:45 o anche 14:30). Si specificava nella lettera che gli orari indicati dalla ricorrente non erano compatibili con quelli indicati dagli altri testi e dalla stessa madre dell'assistita nell'esposto, nel quale aveva affermato di avere ricevuto una prima chiamata alle 15:04 e una successiva alle 15:09. L'ANFASS quindi ha licenziato la ricorrente per avere compiuto l'illecito disciplinare cui all'art. 39 del CCNL lett) N, ossia "avere assistito o essere venuto a conoscenza in qualsiasi modo di circostanze di cui al punto precedente, non abbia tempestivamente informato la struttura associativa o si sia sottratto nel rendere testimonianza". Ella infatti, secondo



l'azienda, non solo era venuta a conoscenza dell'alterazione dei registri presenza da parte della [REDACTED] (che in verità costituisce l'illecito di cui alla lettera g)), ma avrebbe reso una compiacente ricostruzione dei fatti, falsificando il registro di pronto soccorso e dichiarando come testimone un orario diverso da quello in cui effettivamente si era verificato il malore (15:05 anziché 14:45). Occorre, per stabilire l'effettiva sussistenza degli addebiti che hanno determinato il licenziamento della lavoratrice, esaminare il contenuto del verbale d'udienza del 27/11/2019, e in particolare delle dichiarazioni rese dalla [REDACTED] in quella sede: *“Confermo che intorno alle 15.05 circa la [REDACTED] aveva subito un malore. Io mi trovavo nella stanza dell'infermeria, ho sentito la ragazza tossire quasi a soffocare e sono uscita a controllare e la prima cosa che ho fatto è stata quella di controllare i parametri vitali della ragazza. Quando sono uscita per prestare soccorso alla [REDACTED] nel corridoio c'era solo l'assistente socio sanitaria [REDACTED]. ADR la [REDACTED] e la [REDACTED] sono intervenute dopo di me chiedendomi se stava male la ragazza e la [REDACTED] ha subito bagnato i polsi della paziente. Io ho monitorato la pressione della paziente e appena mi sono resa conto che la pressione si era abbassata ho chiamato la madre della paziente. Preciso che prima di aver chiamato la madre avevo misurato la pressione una volta poi dopo averla rimisurata un'altra volta, dopo circa cinque dieci minuti, ho richiamato la madre per avvertirla che avrei chiamato il 118 e ho chiamato la dott. [REDACTED] in quanto non presente. ADR preciso di aver chiamato la [REDACTED] dopo aver misurato la pressione e la dott.ssa mi ha detto di chiamare la madre. Dopo aver rimisurato la pressione, visto che la situazione era peggiorata ho richiamato il direttore e l'ho avvertita di chiamare il 118 e lei mi ha detto “chiama pure il 118”. ADR quando è arrivato l'intervento del 118, sono state chieste informazioni in merito alla paziente e ho visto che è stato passato al medico il cellulare della dott.ssa [REDACTED] che si confrontava credo con la [REDACTED]. ADR Preciso che subito dopo è arrivato il padre della paziente e dato che il medico del 118 ha ritenuto opportuno portare la ragazza in ospedale la stessa è stata trasportata con il mezzo del padre al fine di evitare disagi alla paziente. Anche io, avendo finito il turno, sono andata in ospedale. Non so se la dott.ssa [REDACTED] aveva consigliato di portare la paziente in ospedale. Viene esibita alla teste copia del registro del pronto soccorso. ADR confermo di aver segnato nel registro l'orario e la terapia e di aver corretto io l'orario indicato nel registro. L'avv. Notorianni esibisce copia della cartella clinica telematica redatta dall'infermiera [REDACTED]. La cartella viene esibita alla teste. ADR confermo di aver redatto la cartella telematica solo in data 27.11.2017 in quanto ero l'unica ad aver avuto problemi con la linea e non riuscivo a collegarmi. ADR preciso di aver chiamato la Presidente per riferire i fatti e la stessa mi ha chiesto come mai avevo chiamato il 118 e ho risposto che la dott.ssa [REDACTED] non era presente. ADR Non ho mai più parlato con la Presidente in merito a tali fatti. ADR Preciso che non potendo depositare telematicamente la cartella clinica, l'ho redatta in forma*



cartacea e l'ho fatta protocollare in data 27.11.2018. Credo che l'amministrativo [REDACTED] abbia dato tale documento alla [REDACTED] subito dopo averlo protocollato. ADR preciso che nella stanza della dott. [REDACTED] vi era la vetrina dei medicinali e quando è successo il fatto io mi trovavo lì. Preciso che la dott.ssa non c'era e credo che se ne fosse andata circa dieci minuti prima. Preciso che quando sono andata a prendere la medicina per dare una terapia precedente delle 15.00 ad un'altra paziente la dott.ssa non era più in stanza. ADR non ricordo precisamente a che ora ho chiamato la madre della ragazza. Può essere che erano le 15.04, si tratta di minuti e uno si può confondere ma infatti ho detto che il fatto è avvenuto alle circa 15.05 non sono sicura dell'esatto minuto. Mi ricordo solo di aver dato la terapia ad un'altra paziente alle 15 e il fatto è accaduto quando stavo riposando la scatola nell'armadietto. ADR Non ricordo di preciso a che ora ho chiamato il 118 ma l'orario si può evincere dalla registrazione della telefonata fatta dal cellulare dell'Anfass n. [REDACTED]. Invece ho chiamato la [REDACTED] dal mio cellulare n, [REDACTED].”.

Dalle dichiarazioni rese emerge che la ricorrente conferma l'orario già indicato nel registro di pronto soccorso come orario in cui si è verificato il malore, ossia le 15:05. L'orario indicato a dire della resistente non sarebbe compatibile con l'orario indicato dell'esposto della madre dell'assistita come orario della chiamata da parte della [REDACTED] per avvisarla del malore (15:04), né con l'orario indicato dagli altri testi. E' pur vero che tuttavia detto orario- evidentemente non sufficientemente preciso- è tuttavia compatibile con quello della chiamata al pronto soccorso, registrato alle ore 15:11,57. Inoltre lo stesso orario è stato indicato il giorno stesso nel “diario interno ANFFAS” dalle operatrici [REDACTED] e [REDACTED] e dalla dott.ssa [REDACTED], che hanno documentato che il malessere dell'assistita [REDACTED] era avvenuto il 26.11.18 intorno alle ore 15,05 circa.

Ma ciò che più rileva è che comunque la [REDACTED] abbia dichiarato a verbale: “*preciso che nella stanza della dott. [REDACTED] vi era la vetrina dei medicinali e quando è successo il fatto io mi trovavo lì. Preciso che la dott.ssa non c'era e credo che se ne fosse andata circa dieci minuti prima. Preciso che quando sono andata a prendere la medicina per dare una terapia precedente delle 15.00 ad un'altra paziente la dott.ssa non era più in stanza.*”. Da tali dichiarazioni emerge che la stessa ha riferito che già alle 15:00 la [REDACTED] non era più in stanza, e che credeva se ne fosse andata 10 minuti prima. Dette dichiarazioni sono incompatibili con il contestato intento di tutelare la posizione della [REDACTED], emergendo dalle stesse che comunque la direttrice era uscita prima delle 15:00 dalla propria stanza.

Va pertanto ritenuta l'insussistenza del fatto contestato.

In ordine alla dedotta ritorsività del licenziamento, come afferma la Suprema Corte “*Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto*



accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova anche con presunzioni"(ex multis Cass. 17087/2011; Cass. 24648/2015).

Ciò posto, nel caso di specie l'insussistenza degli addebiti contestati unitamente ai fatti indicati e soprattutto alla stretta consequenzialità temporale rispetto all'addebito illegittimamente mosso alla lavoratrice inducono a ritenere che la ricorrente abbia in concreto assolto i propri oneri probatori (si veda Cass sentenza n. 20742 del 16/08/2018) in punto di accertamento della natura ritorsiva del licenziamento.

Come infatti ritenuto anche recentemente dalla S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, n.9468) "in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c., richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente".

Alla luce delle superiori considerazioni il licenziamento impugnato va dichiarato nullo perché ritorsivo.

Va applicata quindi la tutela di cui all'art. 18, comma 1, St. lav., come modificato dalla l. 92/2012, che prevede: *"Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro..."*.

Di conseguenza va ordinato al datore di lavoro di reintegrare parte ricorrente nel posto di lavoro e, a ai sensi del secondo comma, va condannato *"il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di*



estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da [REDACTED]

[REDACTED] contro [REDACTED] - [REDACTED]

[REDACTED] ed iscritta al n. 4379/2022 R.G.;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

dichiara la nullità del licenziamento impugnato;

ordina alla resistente di reintegrare parte ricorrente nel posto di lavoro;

condanna la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come per legge;

condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 1.614,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.

Si comunichi.

Messina, 29.10.2022

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Aurora La Face

